

Avviso pubblico per l'iscrizione ai Registri previsti dal DM 22 dicembre 2023, n. 436

Sezione 1 - Finalità e ambito di applicazione

Con il presente Avviso pubblico, pubblicato ai sensi del DM n. 436 del 22 dicembre 2023 (nel seguito, DM Agrivoltaico), sono resi noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri per l'assegnazione del contingente di potenza destinato al riconoscimento dei benefici previsti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili specificate all'art. 1 del DM Agrivoltaico.

La partecipazione alla procedura è disciplinata dagli artt. 6 e 7 del DM Agrivoltaico e dalle Regole Operative del GSE (di seguito, Regole operative), che costituiscono parte integrante del presente Avviso pubblico.

Sezione 2 – Riferimenti normativi

Le fonti normative di riferimento del presente Avviso sono:

- il D.lgs. 199/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 436 del 22 dicembre 2023.

Inoltre:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e i successivi aggiornamenti;
- la Missione 2, Componente 2 Investimento 1.1 del PNRR che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani
- il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 270 milioni di euro;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l'articolo 10, comma 3 secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- le circolari MEF-RGS adottate con riferimento all'attuazione delle misure PNRR nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni.
- le circolari MEF-RGS adottate con riferimento all'attuazione delle misure PNRR nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024.

Sezione 3 – Definizioni

Valgono le definizioni riportate nell'Appendice A alle Regole Operative e all'articolo 2 del DM Agrivoltaico.

Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell'Avviso

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

L'accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste in cui vengono messi a disposizione contingenti di potenza con assegnazione nei limiti delle risorse finanziarie.

Sezione 5 – Soggetti attuatori ammissibili

Sono considerati soggetti attuatori/beneficiari ammissibili gli imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole.

Sezione 6 – Interventi finanziabili

Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al DM Agrivoltaico a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui alla sezione 5 del presente Avviso.

Sezione 7 – Criteri di ammissibilità

Gli impianti di cui alla sezione 6 del presente Avviso che accedono alle procedure bandite ai sensi del presente decreto, devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;

- b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- c) rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2, lettera a) del D.M. 436/2023;
- d) garantiscono la continuità dell'attività di coltivazione agricola/pastorale sottostante l'impianto;
- e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle Regole operative.

Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui alla lettera a) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 8 – Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore e comunque non possono andare oltre il 30 giugno 2026.

Sezione 9 – Spese ammissibili

Sono ammissibili, nel limite del costo di investimento massimo individuato all'Allegato 1 del D.M. Agrivoltaico, le seguenti tipologie di spese:

- a) realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
- b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- c) attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l'acquisto o l'acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell'impianto;
- d) connessione alla rete elettrica nazionale;
- e) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- f) acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- g) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- h) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- i) direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
- j) l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali per l'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Non sono in ogni caso ammesse le spese non conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

La procedura sarà aperta il giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00:00 e sarà chiusa improrogabilmente il giorno 2 settembre 2024 alle ore 12:00:00.

Le richieste di partecipazione alla procedura devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative entro e non oltre il termine di chiusura della procedura, mediante l'applicazione informatica predisposta dal GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.

Il calendario della procedura prevista per l'anno 2024 è riportato in Appendice B delle Regole operative.

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

La procedura di iscrizione a Registro si svolge in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A tale procedura corrisponde:

- un bando (Avviso pubblico);
- un contingente di potenza, espresso in MW, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;
- una graduatoria, redatta in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dei criteri specifici previsti dall'art. 7 del DM Agrivoltaico;
- un provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale a valere sulle risorse del PNRR in favore delle progettualità utilmente collocate in graduatoria.

La procedura resta aperta per un periodo di 90 giorni.

Nel corso di questo periodo, definito *periodo di apertura* della procedura, i soggetti richiedenti presentano le richieste di partecipazione alla procedura allegando documentazione idonea ad attestare il rispetto dei requisiti previsti per l'accesso alla misura come indicati nelle Regole operative GSE.

Nel caso in cui per la medesima iniziativa risultino rispettati sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite i Registri sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite le Aste, è possibile presentare, per la medesima iniziativa, istanza di iscrizione sia ai registri sia alle aste.

In questi casi è necessario che entrambe le richieste siano compilate in modo tale da assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla singola tipologia di procedura.

Il GSE, per questi casi specifici, formerà le graduatorie dando priorità alla richiesta di accesso pervenuta nell'ambito delle Aste e, successivamente a quella pervenuta nell'ambito dei Registri. Pertanto, laddove l'iniziativa sia inserita nelle graduatorie delle Aste, la richiesta di iscrizione ai Registri sarà annullata d'ufficio.

In fase di compilazione della richiesta di ammissione alla procedura è necessario fornire informazioni relative all'importo di spesa preventivato per la realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento alle c.d. spese ammissibili definite all'Allegato 3 del DM Agrivoltaico.

Il contingente di potenza disponibile riservato alle iniziative che accedono tramite iscrizione al Registro è pari a 300 MW.

Resta inteso che l'aggiudicazione si estenderà fino al raggiungimento delle risorse finanziarie attribuite alla misura.

Il GSE nell'ambito dello svolgimento delle procedure di Asta e Registro applica, nell'ordine, i seguenti meccanismi di riallocazione della potenza.

Qualora le richieste valide di iscrizione ai Registri siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione all'Asta siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata nel contingente del Registro è trasferita al contingente dell'Asta e viceversa, in modo da scorrerne la graduatoria nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Le aggiudicazioni avverranno nel limite delle risorse finanziarie disponibili, facendo prevalere le richieste di iscrizione alle Aste.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 11 - Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Il processo di valutazione delle istanze si articola nelle seguenti fasi:

1. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE;
2. VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI;
3. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.

La graduatoria è formata tenendo conto delle indicazioni riportate nelle Regole operative, sulla base dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati e documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato nelle Regole Operative in merito al possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione ai Registri.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di accesso (e, nei casi di saturazione del contingente di potenza disponibile, dei criteri di priorità) dichiarati dal soggetto richiedente.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle graduatorie accedono agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico previa presentazione di apposita richiesta da trasmettere secondo le modalità specificate nella Parte IV delle Regole operative, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico.

Nel caso della procedura di iscrizione a Registro è facoltà del soggetto richiedente presentare un'offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento.

In caso di mancato superamento del contingente dedicato, la graduatoria viene formata applicando il criterio del maggior valore dell'offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento alle iniziative che ne sono provviste e successivamente elencando i soggetti richiedenti delle iniziative per le quali non sia presentata l'offerta di riduzione percentuale.

In caso di superamento del contingente dedicato, a parità di riduzione percentuale della tariffa di riferimento offerta valgono i seguenti criteri di priorità nella formazione delle graduatorie:

- maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell'impresa agricola rispetto alla produzione netta dell'impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
- anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri possono essere soggette a scorrimento.

Il periodo di valutazione delle richieste pervenute, al massimo pari a 90 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria. Per gli impianti ammessi in posizione utile la graduatoria fornisce il CUP assegnato dal GSE.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, compresi i casi di esclusione dalla graduatoria, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 12 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il soggetto Beneficiario è tenuto a:

- comunicare la data di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico;
- adottare misure finalizzate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG), nonché dei riferimenti alla misura PNRR (missione, componente e investimento) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;
- assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- rilevare e mettere a disposizione i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in base alle modalità operative che verranno rese note dal GSE;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero il GSE, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;

- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Sezione 13 - Avviso - Modalità di gestione degli interventi

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento si rinvia alle Regole operative pubblicate sul sito web GSE.

Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

Il contributo in conto capitale viene riconosciuto al Soggetto Beneficiario PNRR a conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di riconoscimento degli incentivi secondo modalità e tempistiche che verranno rese note dal GSE compatibili con i contenuti delle Linee guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Dipartimento Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della presente misura.

Ai soggetti richiedenti delle iniziative ammesse in posizione utile nelle graduatorie viene inviato un provvedimento di concessione del contributo relativamente alla quota di incentivo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR. In questo modo i soggetti richiedenti vengono individuati quali soggetti beneficiari PNRR, responsabili dell'attuazione dell'iniziativa finanziata con risorse del PNRR. In caso di ATI, il soggetto richiedente è rappresentato dal mandatario.

L'erogazione del contributo in conto capitale previsto dal DM Agrivoltaico è subordinata alla presentazione, da parte del Soggetto beneficiario PNRR, della domanda di rimborso e all'esito positivo delle verifiche svolte dal GSE e dai competenti Uffici del MASE in merito alla conformità, correttezza e regolarità della documentazione prodotta e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Con riferimento agli adempimenti connessi all'attività di rendicontazione dei progetti, si rimanda ai dettagli operativi che verranno resi noti dal GSE e redatti in conformità alle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nelle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della presente misura.

In caso di ATI la responsabilità dell'espletamento delle attività di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è posta in capo al mandatario.

Il GSE provvederà ad effettuare i controlli amministrativo-contabili, prescritti nell'ambito della delega delle funzioni, previsti dalla legislazione nazionale applicabile e dal Sistema di gestione e controllo delle misure PNRR (Si.Ge.Co.) del MASE, al fine di garantire la regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari PNRR nonché la riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e loro conformità rispetto alle norme in materia di ammissibilità delle spese.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, anche con riguardo alle ipotesi di revoca e decadenza del contributo, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 15 - Modifiche dell'Avviso

Le modifiche del presente Avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso. Il GSE curerà di comunicare, attraverso il proprio sito web, eventuali modifiche del presente Avviso.

Sezione 16 – Modifiche/variazioni del progetto

È auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto ammesso a finanziamento.

Come indicato nelle Regole Operative è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato nei relativi provvedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto agrivoltaico e che sia assicurato il rispetto dei requisiti di accesso alla misura.

Le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* del progetto non possono essere oggetto di modifica.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle Regole operative.

Sezione 17 - Responsabile dell'Avviso

Il Responsabile del presente Avviso è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (PIF), interna al Dipartimento Energia.

Sezione 18 - Tutela della privacy. Trattamento dei dati personali

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati al presente Avviso circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali, trasmessi con tale richiesta di ammissione, tramite il Portale Agrivoltaico presente sul sito istituzionale del GSE, e altresì nell'ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale da finanziare nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 2, componente 2, investimento 1.1 "Sviluppo Agro-voltaico".

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

B. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari per il tramite del Portale Agrivoltaico istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.

I Soggetti beneficiari di tale contributo sono:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

- cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228;
- associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 1 del DM.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436.

C. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica;
- eventuali dati personali (nome e cognome) di familiari del Titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche, in relazione alla dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo, da rendere e sottoscrivere da parte del Titolare effettivo del beneficio.

Si precisa, altresì, che il GSE acquisisce i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

D. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

E. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO, ecc.).

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

F. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il MASE, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto *Sviluppo Agro-voltaico*, deve invece assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

G. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto beneficiario e all'inquadramento della fattispecie;
- c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

H. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

Sezione 19 - Meccanismi sanzionatori

Si rinvia a quanto stabilito nelle Regole operative, relativamente alle ipotesi di revoca e decadenza dei contributi e delle tariffe incentivanti.

Sezione 20- Potere sostitutivo

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o diffinità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Sezione 21 - Controversie e foro competente

Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.

Sezione 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, valgono le disposizioni del Decreto e delle Regole operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, 31 maggio 2024